

Allegato

Con riferimento ai ricorsi presentati dai Gruppi Consiliari le Sezioni Riunite hanno letto il seguente dispositivo:

“La Corte dei conti a Sezioni Riunite in speciale composizione, definitivamente pronunciando, dichiara la propria giurisdizione con conseguente assorbimento delle questioni di incostituzionalità prospettate, rigetta tutte le eccezioni preliminari, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla le delibere impugnate e quelle presupposte limitatamente alla dichiarazione della tardiva trasmissione del rendiconto 2013. Nulla per le spese. Si dà atto che il presente dispositivo viene letto in udienza ai sensi dell’art. 23 del R.D. n. 1038/1933. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.06.2014”.

Rispetto al ricorso della Regione Campania, il Collegio ha sancito che:

“La Corte dei conti a Sezioni Riunite in speciale composizione, definitivamente pronunciando, dichiara la propria giurisdizione ritenendo assorbite le questioni di incostituzionalità prospettate, afferma la legittimazione attiva della Regione Campania, dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per le spese. Si dà atto che il presente dispositivo viene letto in udienza dal segretario d’udienza ai sensi dell’art. 23 del R.D. n. 1038/1933. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18.06.2014”.